



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

N. prot. 693/21

Il Procuratore della Repubblica

Direttiva alla polizia giudiziaria n. 1/2021.

Accertamenti sulla guida in stato in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

1. Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica, finalità e difficoltà operative.

La Procura della Repubblica, al fine di realizzare i compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi, emana direttive alla polizia giudiziaria operante in questo circondario al fine di uniformarne la condotta.

Per semplificarne la ricerca, le direttive sono inserite nel sito web della Procura della Repubblica¹ e sono aggiornate con le modifiche successive per consentire di *scaricare* sempre il testo vigente.

La Procura adotta anche **circolari (o risposte a richiesta della polizia giudiziaria) per regolare questioni specifiche**, egualmente reperibili sul sito web della Procura².

2. La necessità o meno dell'avviso di farsi assistere da un difensore prima di eseguire gli accertamenti sulla guida in stato in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Questa Procura si è più volte confrontata col tema dell'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia da dare al conducente prima di procedere agli accertamenti esperiti ai sensi dell'art. 186 C.d.S. (alterazione psicofisica del conducente per l'influenza dell'alcool) ovvero dell'art. 187 C.d.S. (alterazione psicofisica del conducente per l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope), **anche qualora i conducenti siano coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche e gli accertamenti vengano svolti dal personale sanitario su richiesta degli organi di polizia.**

Si tratta di un tema ampiamente dibattuto in giurisprudenza in ordine al quale si sono consolidati alcuni principi che saranno esaminati sinteticamente.

2.1. I casi in cui non è dovuto l'avviso.

¹ Sito www.procura.tivoli.giustizia.it, *cliccando* sulla sezione *Documenti* e, poi, *Direttive alla polizia giudiziaria*, ovvero pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx.

²Sito www.procura.tivoli.giustizia.it, *cliccando* sulla sezione *“Documenti”*, *“Circolari d'interesse della polizia giudiziaria”*), ovvero pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=414.



La polizia giudiziaria non ha l'obbligo di dare alcun avviso alla persona prima di procedere agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall'art. 186, comma 3, C.d.S.³ qualora ritenga che il guidatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool⁴. Eguale principio si applica per gli accertamenti preliminari qualora la polizia giudiziaria abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, **ex art. 187, co. 2, C.d.S.⁵**.

Non occorre, dunque, alcun avviso per l'accertamento qualitativo preliminare e per le prove (ad esempio, test comportamentale), anche se effettuate con *apparecchi portatili* (ad esempio, precursore del misuratore speditivo di tasso alcolemico), trattandosi di strumenti utili per tale accertamento per i quali, diversamente dagli etilometri, non è richiesta omologazione. L'esito positivo degli accertamenti non costituisce fonte di prova per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica o di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico più accurato mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare, a fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue.

2.2. I casi in cui è dovuto l'avviso.

È dovuto, invece, l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia⁶ quando, per qualunque ragione si ritenga il conducente in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza da alcool o da uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ciò può avvenire:

- dopo gli accertamenti preliminari positivi indicati supra al par. 2.1;
- dopo un incidente stradale;
- per qualunque altra ragione.

Dunque, è dovuto l'avviso, prima di procedere all'accertamento:

a) nel caso di stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool,

- sia quando il conducente venga sottoposto dalla polizia giudiziaria alla verifica con apposito strumento (etilometro omologato) e con le procedure previste dal regolamento (art. 186, comma 4, C.d.S.⁷);

³ Art. 186, co. 3, C.d.S.: “3. *Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili*”.

⁴ Tali accertamenti e prove hanno funzione meramente preliminare all'accertamento mediante etilometro, e proprio al fine di verificare i presupposti per darvi luogo, sicché gli organi di polizia restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all'art. 354 c.p.p. (Sez. Un. Sent. n. 5396/2015).

⁵ Art. 187, co. 2, C.d.S.: “2. *Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili*”.

⁶ Sotto il profilo del valore probatorio degli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria ex art. 114 disp. att. c.p.p. che per il tramite dell'art. 356 c.p.p. richiama gli accertamenti urgenti di cui all'art. 354 c.p.p. (S.C. sent. nn. 493712018, 7677/2019, 50122/2019, 21390/2020).

⁷ Art. 186, co. 4, C.d.S. “4. *Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con*



- sia quando il conducente, coinvolto in incidente stradale e in cura, sia sottoposto dal personale del presidio ospedaliero ad esame ematico su richiesta della polizia giudiziaria (art. 186, comma 5, C.d.S.⁸);

b) nel caso di stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope:

- sia quando il conducente venga sottoposto dalla polizia giudiziaria ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali da parte di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia (art. 187, commi 2-bis e 3, C.d.S.)⁹;
- sia quando il conducente, coinvolto in incidente stradale e in cura, sia sottoposto dal personale del presidio ospedaliero ad esame ematico o delle urine su richiesta della polizia giudiziaria (art. 187, comma 4, C.d.S.)¹⁰.

In conclusione, l'avviso deve essere dato sempre:

- sia nei casi in cui vengano utilizzati gli strumenti a disposizione delle forze di polizia (omologati);
- sia nel caso in cui l'accertamento avvenga attraverso prelievo (ematico e/o delle urine) su conducente trasportato, a seguito di incidente, presso una struttura sanitaria, su richiesta della polizia giudiziaria; avviso necessario anche nel caso in cui l'accertamento venga richiesto dalla polizia giudiziaria sul campione di sangue e/o delle urine prelevato per esigenze diagnostiche di altro genere, disposte dal personale medico, non comprensive della verifica specifica¹¹.

strumenti e procedure determinati dal regolamento.“.

⁸ Art. 186, co. 5, C.d.S.: “5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.”.

⁹ Art. 187, co. 2-bis e 3 C.d.S.: “2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. ...

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso”.

¹⁰ Art. 187, co. 4, C.d.S.”4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.”.

¹¹ S.C. sent. n. 49371/2018.



L'avviso non è dovuto se il prelievo ematico e/o delle urine è eseguito in ambito sanitario secondo gli ordinari protocolli di pronto soccorso, dunque per ragioni di cura dai sanitari senza alcuna richiesta delle forze di polizia¹².

2.3 Contenuto e modalità dell'avviso.

L'avviso va dato per iscritto¹³, prima o contestualmente all'invito a sottoporsi all'accertamento, e sarà utilizzabile anche per la contestazione del reato di *rifiuto all'accertamento* di cui agli art. 186, comma 7, (per l'alterazione derivante dall'uso di sostanze alcoliche) o 187, comma 8, C.d.S. (per l'alterazione dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi all'accertamento¹⁴.

L'avviso non necessita di formule sacramentali, pur se la formula usata deve essere idonea al raggiungimento dello scopo¹⁵, dovendo contenere:

- della facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia;
- nonché, che in mancanza di nomina del difensore o in caso di ritardo nell'intervento dello stesso, si procederà ugualmente all'attività di accertamento.

L'avviso può essere contenuto nella prima parte del verbale di accertamento o in altro atto della polizia giudiziaria¹⁶ e può essere quindi dato anche dal personale sanitario ex art. 348, comma 4, c.p.p.¹⁷.

2.4. Le conseguenze dell'omesso avviso, quando dovuto.

L'omesso avviso integra una nullità di ordine generale non assoluta ma a regime c.d. **intermedio** che va eccepita, secondo la previsione dell'art. 182 c.p.p., prima del compimento dell'atto o,

¹² S.C. sent. nn. 49371/2018, 11722/2019, 8862/2020.

¹³ La giurisprudenza è oscillante, ritenendosi talvolta che la prova dell'avviso possa essere dato anche in altro modo. In presenza di giurisprudenza contrastante si ritiene di prevedere sempre l'avviso per gli effetti che ne derivano (cfr. par. 2.4).

¹⁴ La giurisprudenza è oscillante, ritenendosi talvolta che l'avviso non occorra per il reato di rifiuto din sottoporsi all'accertamento. In presenza di giurisprudenza contrastante si ritiene di prevedere sempre l'avviso per gli effetti che ne derivano (cfr. par. 2.4).

¹⁵ S.C. sent. nn. 23697/2016, 15189/2017.

¹⁶ S.C. sent. nn. 3906/2020, 3913/2021.

¹⁷ S.C. sent. n. 24096/18: "L'art. 348 co. 4, cod. proc. pen. prevede infatti che «la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera», precisandosi che il ricorso alla collaborazione di tali ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l'osservanza delle forme e delle modalità previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero [cfr. sez. 3 n. 16683 del 05/03/2009, Rv. 243462; n. 5818 del 10/11/2015 c.c. (dep. 12/02/2016), Rv. 266267]. In caso di incidente stradale, la polizia giudiziaria, allorché la persona sulla quale si siano già addensati indizi di reità, con riferimento alle condotte descritte dall'art. 186 cod. strada, sia trasferita in ospedale, ma non sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, può anche decidere, anche solo per ragioni organizzative, di non procedere con l'esame spirometrico ma di delegare l'accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto. L'avviso, obbligatorio in tal caso, potrà essere dato anche dal personale sanitario richiesto, atteso che esso non necessita di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali che tra i suoi diritti vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto (cfr. sez. 4 n. 15189 del 18/01/2017, Rv. 269606; sez. 3 n.23697 dell'01/03/2016, Rv. 266825)".



se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre detta eccezione¹⁸.

La nullità comporta gravi conseguenze sul procedimento, imponendo l'archiviazione del reato e, nelle fasi successive, il proscioglimento o l'assoluzione dai reati previsti dal codice della strada.

Inoltre, nel caso di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e lesioni personali stradali gravi o gravissime (590-bis c.p.) fa venire meno le aggravanti previste per la guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Le difficoltà operative nel caso di incidenti stradali.

In concreto, le difficoltà si incontrano nei casi in cui l'accertamento del tasso alcolemico e/o la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nel sangue o urine su richiesta della polizia giudiziaria avviene in modo parallelo alle cure mediche, considerato che gli organi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 186 co. 5, o 187 co. 3, C.d.S., richiedono l'esecuzione dell'accertamento per tutti i soggetti rimasti coinvolti in incidente stradale (sia nei confronti di persone che hanno manifestato una qualche sintomatologia sia per quelle, ad esempio, che vengono soccorse da ambulanza prima dell'intervento del personale di polizia giudiziaria).

4. Le direttive impartite.

In applicazione dei principi ricordati la polizia giudiziaria curerà che sia sempre dato avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p.:

- a) sia nei casi in cui si proceda all'accertamento ai sensi dell'art. 186, comma 4, C.d.S. (con etilometro omologato) ovvero ai sensi dell'art. 187 co. 2-bis (sostanze stupefacenti o psicotrope), anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti richiesti. **L'avviso è a cura della polizia giudiziaria che procede per iscritto, utilizzando gli appositi moduli predisposti o da predisporre;**
- b) in tutti i casi di accertamento ai sensi dell'art. 186, comma 5, C.d.S. (tasso alcolometrico), o 187, comma 3, C.d.S. (sostanze stupefacenti o psicotrope), presso le strutture sanitarie, sia se si tratta di persone accompagnate dalla polizia giudiziaria sia per quelle trasportate in seguito ad incidente stradale.

L'avviso può essere dato direttamente dalla polizia giudiziaria che procede e va documentato per iscritto, utilizzando gli appositi moduli predisposti o da predisporre da parte del comando di appartenenza.

L'avviso può essere dato anche dal personale sanitario che vi procede, su richiesta della polizia giudiziaria e va documentato per iscritto. In concreto, la polizia giudiziaria dovrà formulare la richiesta degli accertamenti al personale sanitario, ai sensi dell'art. 348 c. 4 c.p.p., con invito di dare alla persona *“l'avviso che ha facoltà di farsi assistere da un difensore”*. **Saranno predisposti appositi moduli da parte del comando di appartenenza in cui:**

¹⁸ Sez. Un. Sent. n. 5396/2015; S.C. sent. nn. 22608/2017, 24087/2018.



- si richiederà al personale sanitario, ai sensi dell'art. 348, co. 4, c.p.p. di procedere agli accertamenti e di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia;
- si potrà alleggerire alla richiesta apposito modulo in cui il personale sanitario darà atto di avere dato di avere formulato avviso, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, prevedendo la firma dell'interessato (ovvero l'annotazione "si rifiuta di firmare") e del sanitario.

Per mera comodità si allegano alcuni moduli utilizzati dai Comandi di polizia e dai presidi ospedalieri.

5. Comunicazioni.

La presente direttiva viene inviata:

- a) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza.
- b) al Sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte del personale dipendente operante nel circondario;
- c) al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Roma, per opportuna conoscenza;
- d) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- e) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Tivoli e Frascati per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- f) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- g) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri:
 - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
 - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- h) ai Sigg. Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni del circondario;
- i) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per opportuna conoscenza;
- j) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Servizi di polizia giudiziaria;
- k) alla funzionaria responsabile dell'Ufficio Definizione Affari Semplici per opportuna conoscenza e affinché segnali eventuali omesse applicazioni della presente direttiva.

Ringrazio per la collaborazione



La direttiva viene inviata anche al Sig. Direttore Generale delle ASL Roma 5, da cui dipendono presidi ospedalieri che operano nel circondario, al fine di renderla nota al personale interessato, ringraziando per la collaborazione che sarà prestata.

Allegati

- 1) Accertamenti urgenti e avviso ex artt. 186 e 187 C.d.S.
- 2) Avviso ex artt. 186 e 187 C.d.S.;
- 3) Dichiarazione con avviso presso presidio ospedaliero.

Tivoli, 23 marzo 2021.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto
f.to